



# COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

## ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 20/03/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.) - ANNO 2025

### IL SINDACO

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*);

**Considerato** che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

**Ritenuto** per quanto sopra che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

**Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**Considerata** la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

**Considerato** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo di maggiore attività vettoriale, decorrente dal giorno successivo alla data della presente ordinanza e fino al **31 ottobre 2025**, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

**Evidenziato** inoltre che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione; che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi; che l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL territorialmente competenti; che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

**Visto** il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, parte integrante dell'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, c. 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

**Visto** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**Visto** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; **Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana – Allegato A - approvato con Delibera N.582 del 23/05/2022:

## **ORDINA**

A decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento fino al 31 ottobre 2025:

**A. A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:**

1. **Evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana,

ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. **Procedere**, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
3. **Impedire** la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
4. **Evitare** di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
5. **Provvedere** al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
6. **Evitare** ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
7. **Pulire** fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
8. **Svuotare** fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento anti-larvale
9. **Trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
10. **Tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
11. **Provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.

**B. A tutti i conduttori di orti, di:**

1. **Eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **Sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **Chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica e/o rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua;

**C. Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e/o di materiali di recupero, di:**

1. **Divieto** di formare raccolte d'acqua, ad esempio provvedendo allo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure sistemandoli all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti;
2. **Assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione;

**D. Ai responsabili delle aree di cantiere, di:**

1. **Evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente;
2. **Sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **Provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **Assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida;

**E. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, aziende agricole, di:**

1. **Eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **Sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **Chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi e/o reti antinsetto gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. **Eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

**F. All'interno dei cimiteri di:**

1. **Non lasciare** vasi e sottovasi pieni di acqua;
2. **Non lasciare** nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
3. **Non ostruire** le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
4. **Riempire**, i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;
5. **Trattare** l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

**DISPONE**

1. Che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il

Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente, all'emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private.

2. Che la Polizia Municipale e l'Azienda Sanitaria Nord Ovest (Dipartimento di Sanità Pubblica) siano incaricati sia della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza, tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti attestanti gli eventuali trattamenti di disinfestazione applicati, che dell'applicazione delle sanzioni previste.
3. I destinatari della presente ordinanza dovranno conservare la documentazione relativa agli avvenuti trattamenti ai fine del perfezionamento del controllo.

### **DISPONE ALTRESI'**

Che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente; in ogni caso, tali trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario.

### **AVVERTE**

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

### **INFORMA**

La cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito del Comune di Viareggio.

**Il Sindaco**

**Giorgio del Ghingaro**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO DEL GHINGARO in data 20/03/2025